



COMUNE DI BERLINGO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FRUIZIONE DELL'AREA SGAMBAMENTO CANI

Adottato con Delibera C.C. n. 18 del 16/10/2019

Sommario

Art.1 – Definizioni.....	3
Art. 2 – Principi generali.	3
Art. 3 – Ambito di applicazione.	3
Art. 5 – Oneri e obblighi del Comune.	3
Art. 6 – Oneri e obblighi dei fruitori dell’area.	3
Art. 7 – Apertura dell’area.....	4
Art. 9 – Attività di vigilanza e sanzioni.....	5

Art.1 – Definizioni.

1 Area di sgambamento: area a verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con cartello riportante la dicitura “Area di sgambamento cani” e le norme generali di comportamento da tenersi all’interno dell’area, ove è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

2 Proprietario/conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all’Anagrafe Canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura.

Art. 2 – Principi generali.

1. Le aree di sgambamento sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in ampi spazi, riservati e opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 3 – Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani.

Art. 5 – Oneri e obblighi del Comune.

1. Il Comune provvede periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l’urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell’erba dell’area di sgambamento, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

Art. 6 – Oneri e obblighi dei fruitori dell’area.

1. L’accesso all’area di sgambamento è riservato ai proprietari/conduttori e ai loro cani.
2. I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee le cui condizioni psicofisiche devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l’animale.
3. I cani che accedono all’area devono essere in regola con quanto indicato dalla vigente normativa in materia di anagrafe canina (identificazione mediante tatuaggio/microchip e contestuale registrazione all’Anagrafe Canina Regionale/Nazionale).
4. Per la prevenzione di malattie infettive e/o infestive, i cani che accedono all’area dovranno essere vaccinati contro le malattie infettive della specie (parvovirosi, cimurro, epatite, leptospirosi) e in buono stato di salute. E’ altamente raccomandato effettuare la profilassi antiparassitaria (zecche, pulci).

5. Se nell'area occupata da diversi utenti contemporaneamente, si evidenziano difficoltà di convivenza fra i cani presenti, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il proprio cane.
6. Il proprietario/conducente di un cane femmina in periodo riproduttivo (c.d. "in periodo di calore") può accedere all'area solo in assenza di altri cani (maschi).
7. In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia) per salvaguardare la finalità dell'area stessa, permettendone la fruizione completa in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata da parte di tutti i cittadini. Tale divieto potrà essere occasionalmente sospeso dall'Amministrazione Comunale per consentire l'eventuale concessione in uso dell'area ad associazioni (es. cinofile) con lo scopo di promuovere la cultura del benessere animale, oppure per attività terapeutiche (pet therapy) o attività di integrazione uomo-animale (agility dog).
8. E' vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento per evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. Sono altresì vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che possono costituire fonte di eccitazione dei cani al punto di farli azzuffare.
9. È vietato l'ingresso a cani in evidente stato di carenza di salute.
10. A garanzia dell'igiene e decoro dell'area, è fatto obbligo ai proprietari/conducenti dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni, le quali dovranno essere raccolte e depositate negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambamento.
11. E' vietato l'accesso con cicli, motocicli ecc. e sono parimenti vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.
12. Gli utilizzatori dell'area dovranno sempre verificare che il cancello sia chiuso correttamente, tanto in ingresso quanto in uscita.
13. I cani oggetto di ordinanza "uso congiunto di museruola e guinzaglio al di fuori dell'ambito domestico" (cani ritenuti a potenziale elevato rischio di morsicatura ai sensi della D.D.G. 14.10.2010 n.10401 Regione Lombardia) non possono accedere all'area di sgambamento sprovvisti di guinzaglio e museruola.
14. I proprietari/conducenti devono costantemente vigilare sui propri cani in modo da poter intervenire in qualsiasi momento riguardo comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose. Il proprietario/conducente di un cane è sempre responsabile del benessere, controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

Art. 7 – Apertura dell'area.

1. Salvo diverse disposizioni che verranno di volta in volta pubblicizzate mediante apposizione di cartelli all'ingresso, l'area di sgambamento è aperta tutti i giorni 24 ore su 24.

Art. 8 – Accordi per la gestione delle aree.

1. L'Amministrazione Comunale si rende disponibile a dare attuazione ad eventuali accordi di collaborazione con Associazioni di Volontariato o privati cittadini per la gestione delle aree di sgambamento.

2. In caso di stipula di accordi, il rapporto fra l'Amministrazione e Associazioni di Volontariato o privati cittadini, sarà regolato da apposita convenzione all'uopo predisposta.

Art. 9 – Attività di vigilanza e sanzioni.

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dagli Agenti di Polizia Locale e dalle altre Forze di Polizia. Il personale dell'area Sanità Pubblica Veterinaria della ASL di competenza svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di loro competenza.
2. Ai sensi dell'art.7 bis del D.lgs. n.267/2000 e del Capo I della Legge n.689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.
3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.